

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LO STABILIMENTO D'AIX.**

**LOUARAZ, relatore.** J'ai l'honneur de présenter à la Chambre le rapport de la Commission qu'elle a nommée pour l'examen du projet de loi donnant à la province de Savoie-Propre la faculté de contracter un emprunt de 440,000 francs pour les travaux de restauration, d'agrandissement et d'exercice de l'établissement thermal d'Aix. Comme ce projet de loi est d'une importance majeure et qu'il ne paraît pas de nature à devoir donner lieu à la moindre discussion, je prierais monsieur le président de vouloir bien le faire porter à l'ordre du jour de la Chambre pour l'époque où monsieur le ministre de l'intérieur sera de retour.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà pure stampata e distribuita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 125.)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.**

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Tola.

**TOLA P.** Insisto perchè si adotti nel primo articolo la dizione: « il Ministero governa l'istruzione ufficiale e sorveglianza l'insegnamento libero. » Del resto se si vuole dire, come proponeva l'onorevole Michelinì, « il ministro dell'istruzione pubblica governa l'insegnamento ufficiale e sorveglia il libero, » io non dissento. Questa non è differenza di sostanza. Ma nella divisione sostanziale insisto per due motivi, e primieramente perchè di qui appunto dipende l'attuazione del principio di libertà che è stato accettato dal Ministero. Le ragioni che sono state adottate così dal deputato Michelinì, come dall'onorevole relatore della Commissione, mi determinano appunto ad insistere vieppiù per questa dizione, che credo il signor ministro non vorrà rifiutare, poichè egli francamente ha detto di accettare in questa legge il principio di libertà, ed in questa legge non si parla d'altro che dell'amministrazione di ciò che dipende dal Governo.

L'onorevole Michelinì diceva: è questa una dizione adottata, ciascuno l'intende; ma ogni volta che parlava di *pubblico* aggiungeva *vale a dire, cioè*. Ora le leggi non parlano per *ciò* (*Ilarità*), per *vale a dire*; le leggi che si fanno, sia da un Parlamento, sia da un legislatore, anche sotto un Governo assoluto, debbono essere redatte in termini chiari e precisi; quindi, dovendo formulare una legge, non dobbiamo metter parole che per spiegarle richiedano sempre un *vale a dire*...

**MICHELINI G. B.** Ha ragione.

**TOLA P.**... ma le vere, le giuste parole che significhino ciò che s'intende dire. Ora è chiaro che dicendo « insegnamento pubblico » la parola *pubblico* non si restringe all'insegnamento governativo: questa parola si estende a qualunque insegnamento che si dia in pubblico.

L'onorevole relatore stesso diceva che *pubblico* si intende *governativo*, vale a dire tutto ciò che procede da un'autorità pubblica; ma ciò che procede da persone private, sebbene si faccia in pubblico, non è veramente pubblico nel senso che intende la legge.

Risponderò a questo argomento. Ed in primo luogo dico che la sua argomentazione non regge a fronte delle diverse prescrizioni consacrate nelle nostre leggi. Noi vediamo nel Codice penale che quando si parla di ingiuria pubblica non

si parla già della persona, se abbia cioè autorità pubblica o sia persona privata, ma si parla del luogo; eppure la legge usa sempre il linguaggio di ingiuria pubblica od ingiuria privata, ed il criterio per conoscere se è pubblica lo ricava non dalla persona, ma dal luogo, come, per esempio, dal caffè, dal teatro o dalla chiesa ove la medesima ebbe luogo.

Dunque vede il signor relatore che la parola *pubblica* è troppo elastica, è troppo complessiva. Noi siamo qui per fare la distinzione capitale e mi permetta la Camera di usare una espressione che è quasi figurativa, qui siamo per elevare il muro della China tra l'insegnamento ufficiale ed il libero: bisogna determinare i confini entro i quali il ministro dell'istruzione pubblica governa l'insegnamento ufficiale, vale a dire quello che si dà nelle scuole e nelle Università dello Stato, e sorveglianza all'insegnamento libero. Ora l'insegnamento libero si suddivide di sua natura in insegnamento pubblico e privato.

Diceva anche l'onorevole Michelinì che non sapeva se il privato insegnamento fosse libero; e domandava se l'insegnamento, l'istruzione, l'educazione familiare io li metta nella medesima categoria. Certamente li metto nella categoria dell'insegnamento libero, perchè il primo dei diritti che l'uomo abbia sulla terra è quello della paternità e della famiglia, eppure è privato perchè ha luogo nelle domestiche pareti.

Se poi vi è un maestro, un individuo, od una corporazione religiosa riconosciuta dallo Stato, o un'associazione di cittadini, oppure una pubblica scuola, sotto quale categoria egli la mette? Nella categoria dell'insegnamento libero, ma pubblico, perchè si dà pubblicamente. Eppure questo progetto di legge che il ministro presentava, all'articolo 4 dichiarava pubblici questi stabilimenti e queste scuole, ed in forza dell'articolo 1 che diceva di governare egli solo l'insegnamento pubblico, ne veniva inesorabilmente la conseguenza che egli era il padrone, l'arbitro di queste scuole. Vede la Camera quanto è capitale questa distinzione. Accennai a questa quistione nella tornata del 13, e la posi in termini chiari dicendo che più logicamente, più nettamente avrebbe operato il Ministero quando avesse detto che l'insegnamento altro era ufficiale, altro libero, e avesse poi spartito questo secondo in pubblico o privato, secondo che al libero insegnante talentasse di prestare l'opera sua in privato od in pubblico. In tal modo la cosa era chiara e lucida, ne dimanava la illazione che se ogni insegnamento ufficiale è anche pubblico di sua natura, non però ogni pubblico insegnamento deve essere od è sempre ufficiale. È per ciò che io diceva che il Governo aveva confiscata la pubblicità con questa sua legge e colla precedente, perchè appunto il primo articolo di questa legge non teneva conto di una distinzione così radicale.

**MICHELINI G. B.** Mi è grata la lezione di lingua che volle darmi l'onorevole di Condove; egli certamente maneggia la lingua con molta disinvoltura (*Ilarità*), e la Camera ne conserva perpetua ricordanza; ma non posso con quella stessa longanimità accettare il rimprovero che egli mi fa di essere antilogico.

Per un legislatore, fosse anche l'ultimo di un'Assemblea legislativa, è un rimprovero troppo acerbo. A che questo rimprovero? Perchè l'articolo che contiene il principio generale di tutta questa legge egli vuole metterlo in calce della medesima.

**POLTO.** No, votarlo per ultimo!

**MICHELINI G. B.** Come se tutte le nostre leggi non principassero per stabilire nell'articolo primo l'oggetto principale, vale a dire la definizione di ciò di cui si tratta, che precisamente comprende in sé la parte sostanziale della legge.